

**Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d'impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)**

Modifica del 28 luglio 2008

La Direzione generale delle dogane,

visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane,
ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007² sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell'aliquota di dazio per la voce di tariffa 1008.9059

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
1008. 90 59	Altri cereali	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	3.50

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

28 luglio 2008

Direzione generale delle dogane:

Rudolf Dietrich

¹ RS 631.0

² RS 631.012

